

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 273-1/2024** promosso da **FRANCO MONTIXI** (C.F.: MNT FNC 42L14 C773A), nato a Civitavecchia il 14 luglio 1942, residente in Monza, Via Don Giovanni Minzoni n.22, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Luise.

FISSARE nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019;



SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Franco Montixi ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Su richiesta del Collegio sono state depositate integrazioni al ricorso e alla relazione dell'O.C.C..

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che Franco Montixi ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è imprenditore bensì pensionato.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti con l'integrazione al ricorso e alla relazione dell'O.C.C., l'attività di consulenza che il ricorrente ha dichiarato di aver esercitato “*in forma di impresa individuale semplificata*” è cessata il 30 aprile 2024 e non risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), C.C.I.I..



Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.A.A., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.A.A..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.A.A., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, la seguente esposizione debitoria:

- Agenzia delle Entrate – Riscossione € 36.938,12;
- RCI Banque € 24.773,04;
- Regione Lombardia € 317,51;
- Emilia SPV S.r.l. € 66.111,00;
- Sestino Securitisation S.r.l. € 129.679,00.

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce reddito da pensione pari ad € 2.813,82 mensili;
2. proprietà della vettura Nissan targata GS114XP;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
 - titolarità del rapporto di conto corrente con un saldo di € 3.120,00;
 - titolarità Carta Deutsche Bank con un saldo di € 37,70;
 - titolarità Carta American Express con un saldo di € 32,42.

Il ricorrente ha allegato l'ammontare delle spese medie che deve mensilmente sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 2.408,00 come segue:



Voce	Mensile
Alimenti e bevande	€ 650,00
Affitto / Mutuo	€ 1.000,00
Condominio	€
Spese sanitarie <i>medicini</i>	€ 150,00
Commercialista	€
Tassa abitazione principale (TASI, TARES) <i>no</i>	€
Energia Elettrica e canone RAI <i>/12</i>	€ 130,00
GAS	€ 90,00
RCA <i>Assic. casa</i>	€ 8,00
Manutenzione automobile e tassa possesso <i>bollo</i> <i>Assicurazione</i>	€ 180,00
Benzina	€ 50,00
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet)	€ 50,00
Spese scolastiche	€
Altro: <i>VISITE mediche generici e specialistici</i>	€ 100,00

24.08,00

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Dal contenuto della relazione e della successiva integrazione può evincersi che, implicitamente, l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I., che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. va nominato liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..



La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che eventuali quote di pensione oggetto di cessione volontaria del quinto o di pignoramento del quinto devono essere conferita nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Il ricorrente ha domandato di escludere dalla liquidazione l'autovettura Nissan targata GS114XP in quanto *“unico mezzo per spostarsi anche in funzione delle cure che deve affrontare presso diverse strutture sanitarie e della scarsa capacità di deambulazione”*.

Quanto alla richiesta di esclusione del veicolo dalla liquidazione deve ritenersi che ogni determinazione sul punto avverrà all'esito delle operazioni di inventario da parte del liquidatore. Può essere, invece, autorizzato fino alla vendita, salvo contraria indicazione da parte del liquidatore, l'utilizzo del bene in quanto necessario alle esigenze di vita del debitore.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20 settembre 2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FRANCO MONTIXI** (C.F.: MNT FNC 42L14 C773A), nato a Civitavecchia il 14 luglio 1942, residente in Monza, Via Don Giovanni Minzoni n.22;

DICHIARA la presente procedura *“principale”* ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott. Alessandro Longobardi**;

NOMINA Liquidatore l'Avv. Daniele Enrico Paci;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Franco Montixi di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni in suo possesso ed



all'Ente tenuto ad erogare il trattamento pensionistico in favore del debitore di corrispondere al Liquidatore le somme dovute, ivi comprese le eventuali trattenute per cessione del quinto e per pignoramento del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza; autorizza l'utilizzo dell'autovettura Nissan targata GS114XP da parte del debitore;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare i trattamenti pensionistici di Franco Montixi, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell'8 gennaio 2025.



Il Giudice Estensore
Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti

